



Decisione n. 1153 del 3 dicembre 2018

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. M. Rispoli Farina – Membro

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Guizzi

nella seduta del 26 novembre 2018, in relazione al ricorso n. 2898, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

**FATTO**

*1.* La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne il tema del non corretto adempimento, da parte dell'intermediario convenuto, degli obblighi concernenti la prestazione di servizi di investimento, in particolare sotto il profilo degli obblighi di informazione circa le caratteristiche degli strumenti finanziari, del non corretto svolgimento delle attività di profilatura e della mancata valutazione della non appropriatezza dell'investimento.

Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.

*2.* Dopo aver presentato reclamo il 4 maggio 2018, riscontrato il 24 successivo in maniera giudicata insoddisfacente, il ricorrente, avvalendosi dell'assistenza di un difensore, si è rivolto all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, rappresentando quanto segue.

Il ricorrente – che è rappresentante di commercio e il cui titolo di studio è un diploma di scuola superiore - espone di aver acquistato azioni emesse da [omissis] - intermediario sottoposto il 22 novembre 2015 alla procedura di risoluzione ai sensi del d.lgs. 180/2015, le cui attività e passività hanno formato oggetto di cessione a una *bridge bank*, costituita ai sensi dell'art. 42 del citato decreto, successivamente ceduta e poi incorporata, a far data dal 27 novembre 2017, dall'intermediario convenuto – per un controvalore complessivo pari a € 5.131,81. Il tutto nell'ambito di un rapporto per la prestazione di servizi di investimento intrattenuto con lo stesso emittente gli strumenti finanziari acquistati.

In particolare, il ricorrente precisa: (i) di aver acquistato n. 1.050 azioni, in data 24 ottobre 2001, per un controvalore di € 1.981,81; (ii) di aver sottoscritto, in data 12 giugno 2008, altre n. 420 azioni per un valore complessivo di € 3.150,00.

Il ricorrente lamenta plurimi profili di inadempimento del dante causa del convenuto agli obblighi inerenti la prestazione di servizi di investimento.

Con specifico riferimento alla prima operazione il ricorrente si duole del fatto che l'intermediario gli avrebbe sostanzialmente imposto l'acquisto quale condizione per accedere a un mutuo fondiario, necessario per l'acquisto di un immobile assieme alla moglie. In ogni caso lamenta il non corretto svolgimento dell'attività di profilatura, eseguita nel novembre del 2007, nonché il carattere non appropriato degli strumenti finanziari rispetto al proprio profilo di rischio - censito come “*medio*” e tendente a privilegiare «*investimenti a capitale protetto*» - ed infine di non aver ricevuto informazioni adeguate a permettergli una consapevole scelta di investimento.

Sulla base di quanto esposto, il ricorrente conclude chiedendo al Collegio di dichiarare l'intermediario tenuto al risarcimento del danno quantificato in misura pari al capitale investito nelle suddette operazioni.

3. L'intermediario si è costituito depositando controdeduzioni con cui chiede il rigetto del ricorso.

In punto di diritto, il resistente eccepisce, *in limine*, l'inammissibilità del ricorso, in quanto il ricorrente non avrebbe fornito alcuna prova della fondatezza delle sue doglianze. Sostiene, quindi, che il Collegio non sarebbe competente a conoscere della controversia, giacché «*le operazioni contestate consistono nella*

*sottoscrizione di obbligazioni nell'ambito di un'offerta al pubblico di vendita e di sottoscrizione promossa da [omissis]», e dunque non di un acquisto eseguito nell'ambito della prestazione di un servizio di investimento da parte di quest'ultimo.*

Il resistente eccepisce il proprio difetto di legittimazione rispetto alla domanda articolata dal ricorrente. In particolare il convenuto sostiene che l'esistenza di un obbligo risarcitorio della banca ponte (e quindi, conseguentemente proprio, per effetto dell'intervenuta incorporazione di quest'ultima), sarebbe da escludere, perché il provvedimento di cessione in blocco delle attività e passività di [omissis] alla *bridge bank* avrebbe interessato solo le passività esistenti alla data della cessione, e poi segnatamente solo quelle originanti da controversie a quella data pendenti.

Nel merito il resistente deduce la prescrizione della pretesa risarcitoria, essendo decorsi più di dieci anni dagli acquisti censurati senza l'intervento di un atto interruttivo della prescrizione prima della presentazione del ricorso, avvenuta il 13 agosto 2018. La prescrizione varrebbe, dunque, secondo il resistente, anche con riferimento alla seconda operazione, eseguita il 12 giugno 2008, giacché il reclamo del 4 maggio 2018 non sarebbe qualificabile come tale a causa della sua genericità. In ogni caso, il resistente deduce l'infondatezza della domanda risarcitoria anche per l'eventuale operazione non prescritta, dal momento che il ricorrente non avrebbe assolto l'onere di provare l'inadempimento di [omissis]. Osserva, infine, che il ricorrente avrebbe concorso con propria colpa nella produzione del danno, in particolare per aver «*mantenuto le azioni nel proprio portafoglio [...] nonostante la disponibilità delle informazioni concernenti detti strumenti finanziari, in particolare con riguardo alla grave svalutazione*» della banca emittente. Conclude, infine, sottolineando che la quantificazione del danno non è corretta, giacché dall'ammontare indicato nel ricorso con riferimento alla seconda operazione andrebbero almeno detratti € 118,56, pari all'ammontare di quanto ricavato dalla vendita dei diritti di opzione inerenti alle azioni possedute dal ricorrente.

**4.** Il ricorrente non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni integrative, così cristallizzando il *thema disputandum ac decidendum*.

## DIRITTO

1. Le eccezioni preliminari sollevate dal convenuto sono prive di fondamento. Manifestamente priva di pregio è l'eccezione di inammissibilità del ricorso. Le domande formulate dal ricorrente sono chiaramente definite nel loro oggetto, e certo non ridonda sulla loro ammissibilità l'eventuale mancanza di prova delle stesse che – ove fosse esistente – ne determinerebbe semmai il rigetto nel merito. Infondata è, del pari, l'eccezione di incompetenza *ratione materiae*. Al riguardo è sufficiente rilevare che la domanda articolata dal ricorrente è chiaramente prospettata come diretta a far accertare violazioni e inadempimenti cui [omissis] è incorso nella prestazione del servizio di investimento, rientrando così pienamente nel perimetro delle domande conoscibili dal Collegio ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Regolamento ACF.

2. Da respingere è, infine, anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dal convenuto.

Con riferimento a vicende analoghe a quelle per cui è controversia, il Collegio si è già espresso più volte nel senso dell'infondatezza della tesi del difetto di legittimazione passiva della *banca ponte* rispetto alle azioni di risarcimento danni promosse da possessori di azioni o obbligazioni azzerate, nell'ambito della procedura di risoluzione della crisi dell'intermediario emittente le stesse, ove le pretese risarcitorie fatte valere attengano a condotte di *misselling*, e comunque siano fondate su violazioni e inadempimenti dell'intermediario nella sua qualità di prestatore del servizio di investimento. In particolare il Collegio ha avuto modo di chiarire – con una valutazione che si attaglia perfettamente anche alla presente vicenda – che il provvedimento di cessione dell'attività e passività di [omissis], adottato dalla Banca d'Italia il 22 novembre 2015, ha definito il perimetro delle passività cedute in maniera estremamente ampia e omnicomprensiva, identificando le passività escluse *solo ed unicamente con quelle concernenti i diritti patrimoniali inerenti alla partecipazione sociale o rinvenienti dalla sottoscrizione di strumenti obbligazionari*, ma non anche con quelle corrispondenti alle pretese risarcitorie fondate su illeciti, nella prestazione dei servizi di investimento riguardanti tali strumenti, perpetrate dall'intermediario medesimo (cfr. *ex multis*, decisione n. 170 del 9 gennaio 2018; decisioni n. 171,

172, 173, 174, 175, 176, 177, 178 del 10 gennaio 2018; decisioni n. 179, 180 del 12 gennaio 2018; decisione n. 360 del 6 aprile 2018; decisione n. 584 del 2 luglio 2018).

Orbene sotto questo specifico profilo ritiene il Collegio che non vi sia motivo di discostarsi, in questa controversia, da tale orientamento.

**3.** Nel merito la domanda è parzialmente fondata.

Al riguardo deve notarsi, preliminarmente, che l'eccezione di prescrizione, senz'altro fondata rispetto alla prima operazione di acquisto del 2001, è da respingere, invece, riguardo alla seconda operazione del giugno 2008. In proposito ritiene, infatti, il Collegio che, per quanto sintetico, il reclamo presentato consente di cogliere con sufficiente precisione le istanze fatte valere dal ricorrente, potendo dunque essere considerato come chiara manifestazione della volontà di far valere la pretesa risarcitoria per inadempimento di [omissis] agli obblighi inerenti la prestazione dei servizi di investimento, e dunque anche quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione

Orbene, tanto precisato, con riferimento a tale operazione deve notarsi come la difesa del convenuto si incentri unicamente sul fatto che l'acquisto degli strumenti finanziari per cui è controversia è stato eseguito dal ricorrente in occasione di operazioni di collocamento dei medesimi presso il pubblico, sicché egli aveva avuto in ogni caso accesso a tutte le informazioni necessarie per compiere una consapevole scelta di investimento attraverso il prospetto. Tale rilievo non tiene, tuttavia, conto – come questo Collegio ha avuto più volte modo di chiarire - del fatto che là dove l'intermediario si presenti sia come emittente degli strumenti finanziari che come prestatore dei servizi di investimento, il fatto che egli abbia assolto gli obblighi che lo gravano nella prima veste non vale di per sé a permettere di considerare assolti anche gli obblighi che su di esso incombono, nei confronti della propria clientela, nella seconda qualità. Altrimenti detto: il fatto che l'intermediario abbia consegnato la documentazione informativa che egli deve predisporre come emittente non è sufficiente per considerare assolto lo specifico e più stringente obbligo di fare in modo che il cliente sia adeguatamente informato, e che su di esso grava nella qualità di soggetto che presta il servizio di

investimento alla propria clientela *retail* (si vedano, tra le molte, le decisioni n. 222 del 26 gennaio 2018 e n. 306 del 3 marzo 2018).

Quanto precede è dirimente. Né, d'altronde, può costituire prova contraria il tenore della dichiarazione incorporata nell'ordine di acquisto – cui fanno riferimento le controdeduzioni – ove si legge che il cliente dà atto dell'adempimento degli obblighi gravanti sulla banca «*in qualità di emittente e collocatrice degli strumenti finanziari*». Il tenore di tale dichiarazione ripeterua, infatti, l'equivoco sopra rammentato, mostrando di sovrapporre due aspetti – la qualità di emittente o collocatore e quella di prestatore dei servizi di investimento – che debbono essere tenuti distinti, appunto non potendo l'adempimento degli obblighi assunti nella prima veste rappresentare condizione sufficiente per considerare assolti dall'intermediario anche quelli gravanti nella seconda.

4. Quello indicato è, peraltro, solo uno tra gli inadempimenti che possono rimproverarsi nel caso concreto all'intermediario.

Nella specie ritiene il Collegio che sia fondato il rilievo del ricorrente circa il carattere non appropriato dell'operazione, anche in relazione al profilo come in concreto rilevato. Sotto quest'aspetto appare dirimente la considerazione che mentre il cliente era stato censito come propenso a sopportare un rischio “*medio*” – attesa, oltretutto, la sua preferenza per investimenti «*a capitale protetto*» (così si esprime la risposta n. 13 del questionario), ossia, questo all'evidenza il senso della formula, caratterizzati dall'esistenza di un diritto al rimborso – le azioni di [omissis], oltre a rappresentare, evidentemente, come tutti quelli di tipo azionario, investimenti con non danno garanzia di restituzione del capitale - erano classificate dallo stesso intermediario come aventi un rischio “*alto*”.

5. Per quanto concerne la determinazione del danno risarcibile, ritiene il Collegio che esso possa liquidarsi in misura pari al capitale investito nell'operazione in esame, ma al netto – come eccepito dal resistente – della somma di € 118,63, ritratta dal ricorrente dalla vendita delle opzioni, e che rappresenta un'utilità che il ricorrente ha conseguito in diretta derivazione causale dal fatto illecito.

Non può, invece, trovare accoglimento l'eccezione del resistente che vorrebbe ascrivere, seppure parzialmente, la produzione del danno al concorso del fatto colposo dello stesso creditore, per non aver disposto delle azioni al manifestarsi

pubblicamente delle difficoltà in cui versava [omissis]. Dirimente appare, da questo punto di vista, la considerazione che da un piccolo risparmiatore, qual era il ricorrente, privo di specifica esperienza, non è possibile esigere il grado di diligenza evocato nelle controdeduzioni.

In conclusione, il danno può essere liquidato nella misura di € 3.031,37. Trattandosi di somma dovuta a titolo risarcitorio, e dunque di un debito di valore, a tale importo deve essere aggiunta la somma di € 354,67 a titolo di rivalutazione monetaria.

### **PQM**

In parziale accoglimento del ricorso il Collegio dichiara l'intermediario convenuto tenuto a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di € 3.386,04, per i titoli di cui in narrativa, oltre interessi dalla data della decisione fino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della medesima.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), sezione "Intermediari".

Il Presidente  
Firmato digitalmente da:  
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi